

**CRITERI ADOTTATI DA FIDEURAM S.P.A. PER LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA PER I CLIENTI TITOLARI DEL
“CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DI
COLLOCAMENTO E DI DISTRIBUZIONE”**

Il modello per la Valutazione di Adeguatezza descritto in sintesi nel seguito è quello in vigore alla data di redazione del presente documento che è messo a disposizione del Cliente su sua richiesta.

Fideuram S.p.A. (di seguito anche “la Banca”) può modificare il modello in qualsiasi momento, con l’obiettivo di migliorare il livello del servizio offerto al Cliente: è onere del Cliente informarsi del modello in vigore e richiedere gli aggiornamenti tempo per tempo vigenti.

Il modello prevede che ogni operazione proposta dalla Banca o richiesta dal Cliente sia sottoposta ai controlli di adeguatezza di seguito descritti, effettuati sull’insieme dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari ivi compresi i depositi strutturati, i prodotti di investimento assicurativo e quelli, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche. Nella valutazione di adeguatezza la Banca tiene conto dell’insieme dei contratti, anche diversi dai Prodotti Finanziari, di cui il Cliente risulti primo intestatario presso Fideuram S.p.A., ivi compresi i saldi contabili (per importi eccedenti la soglia di € 10.000) e i titoli presenti sui conti correnti/depositi amministrati di cui il Cliente risulti primo intestatario presso Fideuram S.p.A., con esclusione dei contratti in strumenti derivati (anche se quotati) e dei contratti/prodotti di cui non disponga delle informazioni tecniche necessarie alla valutazione del rischio (d’ora in avanti “Portafoglio”).

La Banca classifica i propri clienti come **clienti al dettaglio** o **clienti professionali** (cd. “clienti professionali di diritto” ovvero “su richiesta” previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa).

Ai **clienti al dettaglio** si applicano tutti i controlli di adeguatezza di seguito descritti.

Ai soli **clienti professionali** che hanno sottoscritto il contratto di consulenza dedicato ai professionali, non sono applicati i controlli relativi alla complessità, alla concentrazione dei prodotti complessi e alla frequenza delle operazioni effettuate, in quanto la Banca può legittimamente presumere il possesso dell’esperienza, delle conoscenze e della competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi che assumono.

La Banca procede alla **valutazione periodica dell’adeguatezza** del Portafoglio del Cliente con il suo Profilo Finanziario mediante una comunicazione periodica inviata almeno trimestralmente, che fornisce un confronto tra il profilo di rischio assegnato al cliente ed il livello di rischio del suo portafoglio, nonché una rappresentazione delle situazioni di adeguatezza/inadeguatezza rispetto agli indicatori, tempo per tempo, ritenuti rilevanti dalla Banca ai fini della rendicontazione periodica.

L’operazione che non rispetta tutti i criteri previsti, e quindi non supera tutti i controlli, è valutata “non adeguata” dalla Banca, con le conseguenze illustrate nel Capo II – Consulenza in materia di investimenti, del Contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti, di collocamento e di distribuzione. Per quanto riguarda la valutazione di coerenza rispetto alle preferenze di sostenibilità espresse dal Cliente in sede di Profilatura (“Preferenze di Sostenibilità”), si applica quanto specificamente previsto dal citato Capo II del Contratto.

Controllo di complessità

Il controllo di complessità verifica che, ad ogni operazione di acquisto, il grado di comprensibilità della struttura dei Prodotti Finanziari collocati/distribuiti dalla Banca sia coerente con quanto emerge in sede di Profilatura del Cliente con riferimento alla sua conoscenza ed esperienza. I Prodotti Finanziari sono suddivisi in cinque classi e ad ogni classe è associato il livello di conoscenza ed esperienza del cliente rispetto al quale viene valutata l’adeguatezza per complessità.

- **Prodotti a complessità minima:** Prodotti Finanziari semplici, quali, ad esempio, pronti contro termine, titoli emessi da emittenti Sovranazionali¹ e titoli di Stato a cui non si applicano le clausole

¹ Organismi Internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’Unione Europea (es. BEI).

di azione collettiva (CACs)² emessi da Government G7 con rating pari o superiore a AA o da Repubblica Italiana, fondi comuni di investimento, polizze vita di ramo I e gestioni di portafogli, fatta eccezione per singole casistiche che, ad esempio, in ragione dell'articolazione dei contenuti finanziari del prodotto rientrano nelle successive classi di complessità. I prodotti a complessità minima sono considerati adeguati per tutti i Clienti.

- **Prodotti a complessità bassa:** i titoli di Stato a cui si applicano le clausole di azione collettiva (CACs) o emessi da emittenti diversi da Government G7 con rating pari o superiore a AA o da Repubblica Italiana; obbligazioni plain vanilla investment grade; azioni; prodotti di investimento assicurativi di tipo multiramo e unit linked, fatta eccezione per singole casistiche che, ad esempio, in ragione dell'articolazione dei contenuti finanziari del prodotto o della struttura contrattuale, commissionale e di costi, rientrano nelle successive classi di complessità. I prodotti a complessità bassa sono adeguati per il Cliente con pari, o superiore, livello di conoscenza ed esperienza.
- **Prodotti a complessità media:** rientrano in tale categoria le polizze index linked e i prodotti finanziari strutturati (quali ad esempio obbligazioni, polizze e certificates) non ricompresi nella classe bassa, aventi protezione a scadenza pari al 100% del capitale investito. Inoltre, rientrano in questa categoria le obbligazioni sub-investment grade e le obbligazioni convertibili da parte del sottoscrittore.
I prodotti a complessità medio bassa sono considerati adeguati per il Cliente con pari, o superiore, livello di conoscenza ed esperienza.
- **Prodotti a complessità alta:** rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli strumenti finanziari derivati come definiti nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 – TUF) diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 2, lett. da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura; prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF; OICR c.d. alternative; prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente; prodotti finanziari con leva maggiore di 1; UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010 nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.
Rientrano inoltre nella categoria a complessità alta le obbligazioni subordinate e le obbligazioni su tasso o equity aventi strutture articolate.
I prodotti a complessità alta sono considerati adeguati per il Cliente con pari, o superiore, livello di conoscenza ed esperienza.
- **Prodotti a complessità molto alta:** rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i) le obbligazioni perpetue, ii) gli hedge fund, iii) i prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio Asset Backed Securities), iv) i prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio Contingent Convertible Notes, v) i prodotti finanziari qualificabili come additional tier 1 ai sensi dell'art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. "CRR")), vii) i prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi); viii) gli strumenti finanziari derivati come definiti nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura; viii) i prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente.
I prodotti a complessità molto alta sono considerati adeguati per il Cliente con pari livello di conoscenza ed esperienza.

² Il Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2013, le emissioni di titoli di Stato aventi scadenza superiore ad un anno sono soggette alle clausole di azione collettiva (CACs). Le CACs permettono di ristrutturare il debito sovrano di un paese debitore con il consenso di una maggioranza qualificata di creditori, modificando le condizioni iniziali del prestito.

Controllo di rischio mercato

Al fine di rappresentare il rischio sia del singolo Prodotto Finanziario sia del Portafoglio, la Banca ha adottato l'indicatore di rischio **"VaR"**.

Tale indicatore è una misura statistica che quantifica la massima perdita potenziale che il singolo Prodotto Finanziario, il Portafoglio o il Servizio Gestione di Portafogli possono subire nell'arco temporale di tre mesi con un livello di probabilità del 95%.

L'indicatore di rischio "VaR" è espresso in percentuale rispetto ai controvalori in euro del singolo Prodotto Finanziario, del Portafoglio o del Servizio Gestione di Portafogli così come risultanti dai rendiconti predisposti dalla Banca o, rispettivamente, dalla Impresa di Assicurazione, dalla Società di Gestione del Risparmio o dalla Banca di Investimento a Capitale Variabile.

Trattandosi di valutazioni di natura previsionale, esiste sempre la possibilità che si verifichi una perdita maggiore di quella espressa dall'indicatore di rischio "VaR".

Il controllo di rischio verifica la coerenza del rischio del Portafoglio del Cliente con il limite di "VaR" massimo attribuito dalla Banca a ciascun Profilo Finanziario, comunicato al Cliente ad esito della Profilatura.

Un'operazione è valutata adeguata se il livello di rischio "VaR" del Portafoglio prospettico (portafoglio comprensivo delle operazioni di investimento che il cliente intende porre in essere) è inferiore o uguale al limite di "Var" massimo attribuito al Profilo Finanziario del Cliente. In caso di portafoglio di partenza non adeguato, un'operazione è valutata adeguata se comporta la riduzione del VaR del Portafoglio prospettico, fermo restando che il Portafoglio delta (insieme delle sole operazioni di investimento) sia adeguato al profilo del cliente.

Controllo di rischio di credito

Il rischio di credito viene espresso tramite un indicatore (c.d. *Unexpected Loss*) che misura la dispersione della perdita a livello di portafoglio derivante dal verificarsi del default degli emittenti degli strumenti contenuti all'interno del portafoglio stesso e si applica a strumenti quali obbligazioni e altri strumenti finanziari in cui l'emittente è tenuto a erogare pay-off determinabili sulla base di formule di indicizzazione più o meno complesse quali, ad esempio, le polizze index linked assicurative, i fondi a formula, i certificates. Tale unità di misura consente di stimare puntualmente il merito creditizio che il mercato assegna a ciascun emittente, derivata dalle quotazioni dei CDS spread di tale emittente ed è in grado di riflettere nel continuo l'evolversi dello stato di ciascun emittente (a differenza delle misure di rating che tendono a perdurare nel tempo). Sulla base del profilo finanziario del cliente, viene associato allo stesso un budget di "rischio di credito", identificato mediante una "classe" (classe A, classe B e classe C). Il controllo ha l'obiettivo di verificare che il rischio di credito del portafoglio del cliente sia coerente con il "budget di rischio" massimo previsto per il profilo finanziario attribuito allo stesso (profilo 1 e 2 classe A, profilo 3 classe B, profilo 4 e 5 classe C).

Controllo di frequenza

Il controllo, finalizzato ad evitare un'eccessiva movimentazione del Portafoglio, confronta il numero di operazioni effettuate dal Cliente, nel corso dei tre mesi precedenti, con soglie predefinite, differenziate sulla base del profilo di esperienza e conoscenza e del controvalore del portafoglio del cliente.

Controllo di concentrazione per emittente

Al fine di evitare un'eccessiva assunzione di rischio verso un singolo emittente, è previsto un limite all'esposizione del Portafoglio del Cliente sui titoli azionari, obbligazionari e certificates, differenziato in funzione della tipologia di emittente e dell'indicatore di solidità patrimoniale (CET 1). Il controllo di concentrazione per emittente verifica la coerenza del livello di esposizione del Portafoglio del Cliente ai Prodotti Finanziari di un medesimo emittente.

Controllo di concentrazione in prodotti complessi

Il controllo sulla concentrazione in prodotti complessi è finalizzato a evitare eccessive concentrazioni di titoli a complessità molto elevata nei Portafogli della Clientela.

A tal fine è previsto un limite di investimento massimo del 30% del portafoglio complessivo per la somma dei prodotti a complessità "4 - alta" e "5 - molto alta".

Per la sottoscrizione di tali prodotti è prevista, inoltre, una soglia di patrimonio minimo di portafoglio (prospettico) pari a 100.000 €.

Controllo di liquidità/liquidabilità

La verifica di adeguatezza relativamente alla liquidità/liquidabilità dei prodotti finanziari consiste nel confronto tra le caratteristiche di durata e di liquidità dei prodotti finanziari facenti parte del portafoglio prospettico del cliente e l'orizzonte temporale – o gli orizzonti – di investimento del cliente, risultanti dal processo di profilatura.

A ciascun prodotto finanziario, pertanto, viene associato un “tempo minimo di detenzione”, che indica il tempo minimo per il quale si ritiene opportuna la detenzione da parte del cliente e che è funzione:

- della quota di costi incorporata nel prodotto (ad esempio: costi up-front praticati in sede di collocamento e penalii in uscita);
- dei costi di liquidazione, quantificati in termini di perdita percentuale sul valore teorico dell'investimento che il cliente deve sopportare a causa delle difficoltà nell'individuazione di una controparte cui liquidare la propria posizione prima della sua scadenza naturale.

Nel caso in cui il prodotto preveda dei costi di disinvestimento, il tempo minimo di detenzione non può essere inferiore all'arco di tempo in cui il sottoscrittore pagherebbe commissioni di rimborso.

Il controllo risulta superato se il “tempo minimo di detenzione” di un prodotto finanziario assegnato a uno specifico orizzonte temporale è compatibile, e quindi non superiore, all'orizzonte temporale di riferimento del cliente.

Controllo sui costi/benefici delle operazioni di sostituzione

In occasione di operazioni che comportano dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di un prodotto e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica ad un prodotto esistente (c.d. "operazioni di sostituzione"), viene effettuata un'analisi dei costi e benefici del cambiamento.

Un'operazione di sostituzione è valutata adeguata se i benefici dell'operazione risultano superiori alla stima dei costi sostenuti dal Cliente.

Controllo sulla capacità di sopportare le perdite

Il controllo sulla capacità di sopportare le perdite verifica che, ad ogni operazione di acquisto, il livello di perdita potenziale associato ai Prodotti Finanziari collocati/distribuiti dalla Banca sia coerente con quanto emerge in sede di Profilatura del Cliente con riferimento al suo livello di capacità di sopportare le perdite.

I Prodotti Finanziari sono suddivisi in tre classi sulla base delle regole sotto riportate, fatta eccezione per singole casistiche che, in relazione a specifiche caratteristiche del prodotto, possono farlo rientrare in livelli diversi di perdita potenziale:

- **Prodotti con livello di perdita potenziale minimo:** rientrano in tale categoria: gli OICR con SRRI³ fino a 3 e/o con protezione totale; le polizze di ramo I; gli ETF con SRRI fino a 3 e ETC/ETN con SRI⁴ fino a 2; le obbligazioni senior; i certificates con protezione totale; i titoli di Stato.
I prodotti con livello di perdita potenziale minimo sono considerati adeguati per tutti i Clienti.
- **Prodotti con livello di perdita potenziale parziale:** rientrano in tale categoria: gli OICR con SRRI da 4 a 6; le gestioni di portafogli; i prodotti di investimento assicurativi; gli ETF con SRRI da 4 a 6 - ETC/ETN con SRI da 3 a 5; i certificates con protezione parziale o a barriera; le azioni e i diritti.
I prodotti con livello di perdita potenziale parziale sono adeguati per il Cliente con pari, o superiore, livello di capacità di sopportare le perdite.
- **Prodotti con livello di perdita potenziale elevato:** rientrano in tale categoria: gli OICR con SRRI 7; gli ETF a leva e/o SRRI 7 - ETC/ETN a leva e/o SRI a 6/7; le obbligazioni perpetue/non quotate, le obbligazioni subordinate; i certificates senza protezione/barriera. I prodotti con livello di perdita potenziale elevato sono considerati adeguati per il Cliente con pari livello di capacità di

³ SRRI: è l'indicatore sintetico di rischio e rendimento previsto dalla Direttiva 2009/65/CE relativa agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (cd. Direttiva UCITS) ed è volto a fornire al Cliente una indicazione qualitativa del livello di rischio e rendimento, su una scala da 1 a 7, dell'OICR in cui sta investendo.

⁴ SRI: è l'indicatore sintetico di rischio previsto dal Regolamento 1286/2014 relativo ai prodotti di investimento e assicurativi preassemblati (cd. Regolamento PRIIPs) ed è volto a fornire al Cliente una indicazione qualitativa del livello di rischio, su una scala da 1 a 7, dello strumento finanziario o del prodotto di investimento assicurativo in cui sta investendo.

sopportare le perdite.

Controllo sulle esigenze assicurative

La verifica di adeguatezza prevede che, ai fini della sottoscrizione di un prodotto di investimento assicurativo, il prodotto risponda ai bisogni e alle esigenze assicurative del Cliente, come dal medesimo manifestate in sede di Profilatura ("Esigenze Assicurative"). Un'operazione di sottoscrizione di un prodotto di investimento assicurativo è valutata adeguata se il Cliente ha dichiarato di avere Esigenze Assicurative.

La sottoscrizione del singolo prodotto di investimento assicurativo prevede inoltre la preventiva verifica di coerenza e adeguatezza delle caratteristiche del prodotto proposto con le richieste ed esigenze assicurative del Cliente quali ad esempio:

- garanzia totale o parziale di restituzione del capitale investito con impegno finanziario da parte dell'Impresa;
- esigenze di pianificazione successoria;
- designazione di specifici beneficiari della prestazione assicurativa;
- possibilità di sottoscrivere garanzie assicurative accessorie;
- trasformazione in rendita.

Controllo di coerenza con le preferenze di sostenibilità

Il controllo opera con riferimento alle risposte fornite dal cliente alle domande di cui alla sezione "Preferenze di sostenibilità" del Questionario di Profilatura, volte ad indagare se il cliente sia interessato ai temi legati alla sostenibilità e, in caso di risposta affermativa, quali siano i fattori di sostenibilità che intende perseguire (E - ambientale, S - sociale e/o G - buona governance).

La Banca classifica i prodotti finanziari e i servizi di investimento in base alle informazioni raccolte con riferimento alle caratteristiche di sostenibilità degli stessi e alle preferenze di sostenibilità che possono essere soddisfatte. In particolare, tutti i prodotti finanziari e i servizi di investimento⁵ sono classificati:

- E – ambientale, se hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - quota minima investita in investimenti ecosostenibili allineata ai sensi del Regolamento Tassonomia 2020/852/UE (di seguito anche Regolamento Tassonomia) e/o
 - quota minima investita in investimenti sostenibili ai sensi del Regolamento SFDR 2019/2088/UE (di seguito anche Regolamento SFDR) e/o
 - considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (cd. "PAI") di tipo ambientale all'interno della propria politica di investimento ai sensi del Regolamento SFDR;
- S – sociale, se hanno almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - quota minima investita in investimenti sostenibili ai sensi del Regolamento SFDR e/o
 - valorizzazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (cd. "PAI") di tipo sociale all'interno della propria politica di investimento ai sensi del Regolamento SFDR.

Per essere classificati E e/o S, per tutti i prodotti di cui sopra devono altresì essere rispettate prassi di buona governance; tali prodotti sono pertanto classificati anche "G-buona governance".

La classificazione ESG dei prodotti finanziari e servizi di investimento consente alla Banca di effettuare, nell'ambito dei controlli di adeguatezza, la valutazione di coerenza delle operazioni rispetto alle preferenze di sostenibilità dichiarate dal cliente nel Questionario di profilatura.

In particolare, il controllo ESG rileva solo nel caso in cui il Cliente abbia espresso preferenze in materia di sostenibilità (E-S-G).

Un'operazione è valutata coerente se la percentuale del Portafoglio investita in strumenti ESG in linea con le Preferenze di Sostenibilità del Cliente aumenta o rimane invariata rispetto all'analogia

percentuale ante operazione di acquisto. Laddove l'operazione non sia coerente con le Preferenze di Sostenibilità, la Banca indica al Cliente tale circostanza, evidenziando la presenza di eventuali prodotti finanziari e servizi di investimento non in linea con le preferenze ESG dichiarate dal Cliente nel Questionario di profilatura; il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

**CRITERI ADOTTATI DA FIDEURAM S.P.A. PER LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA PER I CLIENTI TITOLARI DEL
“CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO A DISTANZA”**

Nei confronti dei Clienti titolari del “Contratto per la prestazione del servizio di collocamento a distanza” la valutazione di adeguatezza è svolta esclusivamente con riferimento al patrimonio eventualmente investito nel servizio di Gestione del Portafoglio, in applicazione dei criteri illustrati nel presente documento, ove applicabili a tale tipologia di servizio.